

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA

Prot. 118014 class. 07.04.05 - fasc. 2104 del 18/12/2012

COMUNE di CASTELNUOVO RANGONE

Variente Specifica al P.R.G. adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2012

Osservazioni ai sensi dell'art. 41 e art. 5 L.R. 20/2000

Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006

PREMESSE

Inquadramento amministrativo

L'Amministrazione Comunale è dotata di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 645 del 03/11/1998;

in data 21/08/2012 con prot. com. n. 7788 il Responsabile del Settore ha inviato la variante specifica al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2012;

la variante specifica al P.R.G., corredata del necessario Rapporto Preliminare, è stata assunta agli atti provinciali con prot. n. 80661 in data 30/08/2012;

Acquisizione di pareri / osservazioni

- In data 04/09/2012 prot. 81813 è stato richiesto il parere del Servizio Geologico Provincia di Modena; parere, favorevole, che è pervenuto in data 07/09/2012 con prot. 83405.
- Parere ARPA prot. 57602 del 12/12/2012, pervenuto in Provincia tramite e-mail il 13/12/2012.
- Parere AUSL prot. 85730-2012/PG del 13/12/2012, pervenuto in Provincia tramite e-mail il 13/12/2012.

Con comunicazione acquisita agli atti provinciali prot.n. 97086 del 18/10/2012 il Responsabile del Settore ha dichiarato che non sono pervenute osservazioni alla Variante.

si formulano i seguenti pareri

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000
--

La presente variante riguarda complessivamente n. 7 modifiche:

- modifiche nn. 1-2-3: apposizione di vincoli relativi alla categoria di intervento per fabbricati esistenti in zona agricola di *"un certo interesse tipologico ma con nessuna caratteristica di interesse storico-ambientale"*;
- modifica n. 4: *"correzione di un errore cartografico"*;
- modifica n. 5: in un'area in zona omogenea B – B4 "zone residenziali a bassissima densità" viene proposta una nuova scheda specifica di comparto denominata B4.1 (per questa modifica è stata allegata Relazione Geologica);
- modifica n. 6: riclassificazione di un'area da sede viaria a verde privato (inedificabile);
- modifica n. 7: incremento della potenzialità edificatoria (+205 mq) di un'area posta in zona B – B3, nel rispetto di un accordo approvato nel 2009.

L'A.C. dichiara che il territorio comunale oggetto della variante specifica non è sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e s.m. e riporta una scheda di verifica del dimensionamento in relazione al 6% di cui all'art. 15 comma 4 della L.R. 47/78 e s.m.

1. In riferimento alla tabella per la verifica del 6%, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m., occorre rilevare che il parametro di riferimento è la Superficie Utile (incremento della nuova capacità insediativa) e non il numero di abitanti. Si chiede pertanto all'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione della presente variante, di adeguare la tabella citata.
2. In merito alla modifica n. 4, relativa alla “correzione di un errore cartografico” (correzione che va a destinare a zona D.1.5 parti di aree E-E2 “che risultano utilizzate per attività di autodemolizione”) si chiede all'Amministrazione Comunale di specificare (in sede di approvazione della variante specifica al PRG l'atto urbanistico a cui si conformerebbe detta correzione).

A riguardo si considera inoltre che:

- la ditta in questione (Mulinazzi) non risulta autorizzata a svolgere attività di autodemolizioni, ai sensi dell'art 208 del D.Lgs 152/06, bensì attività di recupero rifiuti quali rottami ferrosi e non, carta e cartone, plastica ecc ai sensi dell'art. 216 del Decreto stesso (diniego deliberazione di Giunta Provinciale n. 59 20/02/2007).
- l'area in questione ricade in zona con elevato grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale (tav. 3.1.2 del P.T.C.P.) e che tale zona è inidonea alla localizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti pericolosi (come le autodemolizioni).

Nell'area in questione quindi non può essere esercitata l'attività di autodemolizioni; in tale area può essere esercitata l'attività, già autorizzata, di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06.

L'ampliamento richiesto pertanto risulta NON assentibile.

3. Si richiama quanto espresso nel parere ARPA in cui si rileva che la definizione degli usi previsti nell'art. 4.1.11 delle NTA PRG potrebbe risultare non esaustiva o potrebbe indurre ad una non chiara definizione delle attività ivi possibili, per cui si invita l'Amministrazione Comunale a valutare la modifica dell'art.4.1.11 – Zone D1.5 - Zone produttive speciali per autodemolizioni, inserendo nel titolo la dicitura: “e per attività di recupero rifiuti”, precisando tra gli usi ammissibili, oltre all'attività di raccolta per la demolizione e la rottamazione di veicoli a motore, etc. anche la sola attività di recupero e cernita di rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 che, dal punto di vista ambientale, se relativa alle tipologie di rifiuti già in essere, risulta essere potenzialmente meno impattante. Ciò anche al fine di evitare in futuro il possibile insediamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi e/o maggiormente impattanti.

Si segnala infine che la dicitura inserita nello stesso articolo richiama il Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali della Provincia di Modena (PISRUS) che dovrebbe essere aggiornata con la dicitura Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) attualmente in vigore.

Aspetti geologici e riduzione del rischio sismico

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione allegata alla presente variante, del giugno 2012, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 112/2007 e all'adozione del P.T.C.P.2009, documentano adeguatamente le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007. (v. **parere geologico completo allegato**)

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art. 5 LR 20/2000 e ss. mm. e ii e LR 9/2008 (D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008)

Si richiamano integralmente sia il dettagliato parere dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale, come pure il parere dell' Agenzia U.S.L., identificati in premessa.

Variante n. 4

Si evidenzia che il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, allegato alla variante, non esamina la previsione, se non citandola come "errore materiale".

Dalla valutazione di ARPA emerge ancora una volta e chiaramente, la non conformità della proposta di variante n. 4 per quanto attiene la destinazione d'uso / attività da svolgersi, che estende a zona D.1.5 parti di aree E-E2 "che risultano utilizzate per attività di autodemolizione".

A. Ribadito preliminarmente che l'attività esistente risulta essere quella di recupero di rifiuti e non di autodemolizione, si ribadisce che: "... qualora si intendesse richiedere l'autorizzazione per l'attività di autodemolizione, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06, con i conseguenti adeguamenti impiantistici, si ritiene che questa possa risultare assimilabile ad una nuova attività e quindi, secondo quanto indicato all'art 81 del PTCP soprarichiamato, inopportuna sull'area in questione."

B. Con riguardo all'attività legittimamente in essere ed autorizzata, si richiamano e si fanno proprie ancora una volta le prescrizioni espresse nel citato parere ARPA il cui completo superamento è condizione imprescindibile per valutare positivamente la possibilità di ampliamento:

- "... si ritiene che l'ampliamento del perimetro indicato in cartografia possa essere concesso solo se l'attività che verrà svolta continuerà ad essere riconducibile esclusivamente al recupero rifiuti e che non preveda la gestione di rifiuti pericolosi; questo anche in considerazione della sensibilità idrogeologica dell'area (Elevata vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi) per la quale l'art. 81 del PTCP sopra richiamato dà indicazioni affinché non vengano attivati nuovi centri di smaltimento e recupero rifiuti ;**
- le nuove aree che saranno destinate al deposito ed alla cernita dei rifiuti dovranno essere adeguatamente pavimentate ;**
- dovrà essere complessivamente adeguato il sistema di gestione delle acque di prima pioggia dei piazzali destinati all'attività produttiva, ai sensi della Delibera Regionale 286/05 ; ..."**

C. Con riguardo alle restanti modifiche si richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere al recepimento delle attenzioni formulate nei pareri ARPA – A.USL.

CONCLUSIONI

Visto il Rapporto Preliminare redatto ai sensi del DL 152/2006 e s.m.i.;

Visti i pareri ARPA e AUSL in premessa identificati;

Considerato che non sono state presentate osservazioni alla Variante al PRG, durante il periodo di deposito presso l'Amministrazione Comunale, come da comunicazione identificata in premessa;

Si ritiene che la variante al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 26 del 23/07/2012, del Comune di Castelnuovo Rangone non debba comportare successivi approfondimenti ai sensi

del D.Lgs.152/2006 Titolo II, e pertanto possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, alle con le seguenti vincolanti prescrizioni:

le trasformazioni proposte possono in parte ritenersi mitigabili con la scrupolosa l'osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera B, il recepimento delle attenzioni di cui alla lettera C, mentre non risulta essere assentibile la trasformazione d'uso (attività di autodemolizione) per quanto argomentato alla precedente lett. A e alla istruttoria urbanistica.

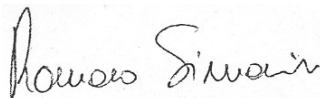
Informato infine il Comune di Castelnuovo Rangone, che ha dato riscontro con comunicazione e-mail pervenuta in data 18/12/2012 prot. 117986;

* * *

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla variante al P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2012, si propone che la Giunta Provinciale faccia proprio quanto sopra riportato:

- sollevando i rilievi urbanistici di cui ai precedenti punti da 1. a 3., ai sensi dell'art. 41 L.R. 20/2000;
- sollevando i rilievi in merito alla valutazione ambientale di cui ai precedenti punti da A. a C., ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e comma 4 art.12 D.Lgs 152/2006 e loro ss. mm. e ii.

Istruttore
U.O. Pianificazione Urbanistica
Arch. Romano Simonini



Il Dirigente
Servizio Pianificazione Urbanistica
Arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO

**Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30-10-2008
norme per la riduzione del rischio sismico**



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadiomodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

U.O. GEOLOGICO

tel. 059/209609 - fax 059/343706

Prot. 83405/07.04.05/ fasc. 2104

Modena, 07/09/2012

AL DIRIGENTE MANICARDI ANTONELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E
CARTOGRAFICA

Oggetto: Comune di Castelnuovo Rangone - Variante specifica al PRG adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 23/07/2012. Parere geologico e sismico.

PREMESSE

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica *"esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)"*.
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...)"



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.”
- Deliberazione di Consiglio provinciale n. 124 del 11/10/2006 “Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle “zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità” e delle “zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità” e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art. 26, e art. 27 delle norme di attuazione del PTCP - Approvazione”.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “Carta delle aree suscettibili di effetti locali”.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Castelnuovo Rangone, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante al PRG è costituita da un rapporto geologico-sismico a firma del Dr. P. Dallari del giugno 2012.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 “Carta delle tutele” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.1 “Rischio da frana: carta del dissesto” in scala 1:10.000, approvato con DCP n. 46/2009, evidenziano l’assenza di vincoli territoriali per la destinazione d’uso ai fini edificatori dell’area della variante al PRG.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, non classificano l’area d’intervento.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale” in scala 1:50.000, approvato con DCP n. 46/2009, classificano l’area d’intervento come “Area a vulnerabilità bassa (B)”.



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 “Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, inseriscono l’area d’intervento all’interno dei “Settori di ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda”.

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - tecnica dell’area interessata dalla variante al PRG, con tre indagini penetrometriche statiche tipo CPT, che hanno investigato il sottosuolo sino a 16.0 m dal p.c., da una indagine sismica ReMi e da una indagine sismica HVSR con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l’area indagata) e le frequenze fondamentali dei terreni.

Per il valore di Vs30 sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all’Allegato A2 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del giugno 2012, successivamente quindi all’entrata in vigore della DAL 112/2007 e all’adozione del P.T.C.P.2009, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell’azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l’area in oggetto l’esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica della variante al PRG in comune di Castelnuovo Rangone, Modena, **è assentibile**.

Dott. Geol. Lorenzo Del Maschio

VISTO

Il Dirigente

Ivano Campagnoli

campagnoli.i@provincia.modena.it